

Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XV LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 330 del 13 marzo 2012, ore 16.00

**SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 143 DEL REGOLAMENTO INTERNO,
DELLE INTERROGAZIONI:**

- 1) - N. 2249 – Notizie sull'affidamento di servizi ospedalieri ad enti e fondazioni extraregionali.

LENTINI

- 2) - N. 2270 – Notizie sulla nomina di dirigenti di unità operative presso l'azienda ospedaliera 'Civico e Benfratelli' di Palermo.

LENTINI

- 3) - N. 2271 - Notizie sulla gestione dell'azienda ospedaliera 'Civico e Benfratelli' di Palermo.

LENTINI

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 2249 - Notizie sull'affidamento di servizi ospedalieri ad enti e fondazioni extraregionali.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, alla cui attuazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 17 dello Statuto, in termini di erogazione di prestazioni nei confronti dei cittadini, è chiamata la Regione;

il servizio sanitario regionale, a causa degli impegni sottoscritti in sede di piano di rientro ed in attuazione della legge regionale 14 aprile 2009, n.5, ha vissuto e vive tuttora una complessa fase di riorganizzazione in un'ottica di contenimento dei costi e, almeno nelle intenzioni, di adeguamento alle mutate esigenze tecnico-organizzative;

nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, è stata prevista la riduzione dei posti letto per acuti, con la riconversione di una significativa parte degli stessi in posti letto destinati a lungodegenze, riabilitazioni oltre che a prestazioni di day hospital;

in particolare, per quanto riguarda diversi presidi ospedalieri, la prevista attivazione dei reparti di lungodegenza e riabilitazione risulta condizione necessaria alla sopravvivenza degli ospedali stessi, chiamati frequentemente a servire territori svantaggiati per condizioni geografiche;

in molteplici occasioni è stata ribadita la centralità del servizio ospedaliero pubblico, gestito dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere (ARNAS ed AOUP), chiamato ad erogare la generalità delle prestazioni a tutta l'utenza, in maniera quanto più uniforme possibile sul territorio regionale;

le sopra dette previsioni, riportate anche nei documenti ufficiali di programmazione, assegnano alle strutture private accreditate una funzione integrativa e di supporto ai servizi pubblici e non già il compito di sostituirsi ad essi;

contrariamente a quanto sopra richiamato, si assiste ad un progressivo depauperamento dei servizi

./...

offerti dall'ospedalità pubblica, dove sono stati implementati i tagli ai posti-letto per acuti senza la contestuale attivazione, prevista negli strumenti di programmazione e più volte 'annunciata' ad operatori ed utenti, di quelli destinati ai servizi riabilitativi e di lungodegenza;

in particolare, si assiste al moltiplicarsi di 'esternalizzazioni' nella forma, quantomeno originale, di convenzioni e/o 'sperimentazioni gestionali' che comportano, nei fatti, l'assegnazione a fondazioni, enti ed istituti, con sedi ed interessi principali fuori dal territorio regionale, di interi reparti, quando non d'interi strutture, che vanno a sovrapporsi - o peggio ancora - a sostituirsi alla corrispondente offerta pubblica;

a mero titolo di esempio possono richiamarsi l'insediamento a Bagheria di una sede decentrata dell'istituto ortopedico 'Rizzoli' (IRCSS con sede in Emilia Romagna e gestita dalla detta Regione), il previsto affidamento alla fondazione 'Salvatore Maugeri' (ente di diritto privato con sede a Pavia, che già gestisce attività riabilitative presso gli ospedali di Sciacca e Mistretta) di servizi riabilitativi nel territorio della provincia di Palermo e la convenzione con l'ospedale 'Bambin Gesù' di Roma per il previsto centro di cardiocirurgia pediatrica di Taormina (che, in prospettiva, dovrebbe trovare definitiva allocazione a Palermo, dove intanto è stato già dismesso il corrispondente servizio erogato dall'azienda ospedaliera 'Civico e Benfratelli');

senza entrare nel merito circa il profilo delle strutture sopra citate, alcune delle quali certamente di ottimo livello, non è del tutto chiaro quali siano i compiti ad esse assegnati che non possano essere svolti direttamente dalle strutture delle aziende sanitarie ed ospedaliere e quali siano i vantaggi per l'utenza in termini di prestazioni e - tantomeno - per la Regione in termini di costi;

atteso che:

come detto, si ritiene che la generalità delle prestazioni sanitarie, anche in ragione dell'esigenza di assicurare universalità di accesso e uniformità di erogazione sul territorio, deve competere alle strutture sanitarie pubbliche, che non possono e non debbono essere surrettiziamente sostituite da altre;

in riferimento a diverse convenzioni non è del tutto chiaro quali siano i reali costi, attuali e futuri, a carico della Regione e quale possa essere

./..

l'apporto, in termini di miglioramento del servizio, da parte delle strutture extraregionali;

le 'esternalizzazioni', per la loro stessa natura, possono comportare maggiori oneri per la pubblica amministrazione rispetto alla gestione diretta esercitata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità;

l'attivazione di taluni reparti gestiti secondo le modalità richiamate, lungi dal costituire una 'integrazione' rispetto alle prestazioni erogate dalle esistenti strutture pubbliche, finisce col sostituire le strutture pubbliche previste nella vigente programmazione;

considerato in particolare che:

sono insorti numerosi contenziosi promossi dal personale medico, infermieristico e paramedico oggetto di 'trasferimento' dalle strutture pubbliche di provenienza verso quelle gestite in convenzione, anche in ragione della potenziale discrezionalità nell'assegnazione di orari, mansioni e trattamenti economici;

la sopra detta situazione comporta inevitabilmente disagi all'utenza e determina la dispersione, nei fatti, del patrimonio di professionalità acquisita dagli operatori sanitari che, frequentemente, si trovano assegnati ad altre mansioni e specialistiche;

particolarmente oscuro appare il 'bilanciamento' fra l'apporto del pubblico (strutture, attrezzature, fondi) e quello dei soggetti convenzionati ('know how' a fronte di una pressoché completa discrezionalità nella gestione);

non risulta del tutto chiaro se, superata la fase di 'sperimentazione' e/o start-up, le strutture extraregionali continueranno ad erogare le prestazioni ed in quali modalità, condizioni e costi o - di contro - se e come riprenderà l'erogazione da parte delle aziende sanitarie/ospedaliere;

non si comprende perché, per il raggiungimento delle auspiccate finalità di miglioramento dei livelli di assistenza, non si siano state valutate ipotesi alternative alla 'cessione di fatto', quali l'attivazione degli strumenti di partenariato per la formazione e l'aggiornamento degli operatori, lo scambio di esperienze sulle 'best practices', la prestazione di servizi di 'advisoring' e similari, che avrebbero certamente comportato costi inferiori e non avrebbero in alcun modo interferito con la funzionalità delle strutture e la posizione

./..

giuridica e funzionale dei dipendenti;

per sapere:

quali siano, in dettaglio, i reali costi - passati, presenti e futuri, ivi compresi quelli potenziali, delle operazioni sopra richiamate;

quali sia lo stato degli eventuali contenziosi promossi dal personale, proveniente dalle strutture pubbliche, interessato dalle operazioni, e quali siano gli eventuali oneri conseguenti a carico della pubblica amministrazione;

per quali ragioni, al fine di ottenere il 'know how' destinato al miglioramento della qualità dell'assistenza, non siano state considerate ipotesi alternative (convenzioni per la formazione e lo scambio di esperienze, formazione a distanza, advising' ed altre) che avrebbero comportato minori costi, disagi e problemi;

se s'intenda procedere ad una riconsiderazione dei processi di esternalizzazione sopra evidenziati;

in quale modo le operazioni citate interferiscano con la programmazione dei servizi ospedalieri offerti dalle aziende sanitarie ed ospedaliere e, in particolare, se ne derivi la soppressione o la mancata attivazione di unità operative previste nei P.O.;

quali misure s'intendano adottare per garantire compiutamente un 'primato' della sanità pubblica quale erogatrice della generalità dei servizi in maniera equa ed uniforme su tutto il territorio.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(24 novembre 2011)

LENTINI

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 2270 - Notizie sulla nomina di Dirigenti di Unità
(V. nota) Operative presso l'Azienda Ospedaliera Civico e Benfratelli' di Palermo

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, alla cui attuazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 17 dello Statuto, in termini di erogazione di prestazioni nei confronti dei cittadini, è chiamata la Regione;

nell'ambito della rete ospedaliera regionale l'azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione 'Civico e Benfratelli' di Palermo costituisce una struttura di importanza vitale e chiamata ad assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie più complesse rispetto a tutte le specialistiche mediche e chirurgiche;

l'azienda Civico è, ormai da parecchi mesi, priva degli organismi di direzione previsti dalla vigente normativa ed affidata alla gestione di un commissario straordinario, le cui attribuzioni, coerentemente con quanto previsto in linea generale dalla vigente disciplina, dovrebbero limitarsi all'adozione di atti urgenti ed indifferibili e garantire l'ordinario funzionamento, per un periodo temporale limitato;

di contro, il commissario ha proceduto all'adozione di una serie di provvedimenti di grande rilievo, ivi compresa la sottoscrizione di contratti con altre strutture sanitarie incidenti sull'assetto organizzativo e sull'offerta di servizi dell'azienda stessa, la nomina di dirigenti delle unità operative, l'attivazione e dismissione di strutture e servizi;

da ultimo, intorno al 30 novembre u.s., il commissario straordinario dell'ARNAS ha proceduto alla nomina, con contratto quinquennale, dei dirigenti dell'unità operativa di chirurgia generale e d'urgenza e di quella di neurochirurgia;

considerato che:

sussistono serie perplessità circa la legittimità

./..

della nomina dell'attuale commissario straordinario, considerato che lo stesso, nel momento in cui veniva nominato, non risultava iscritto nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale di aziende sanitarie ed ospedaliere nella Regione siciliana, come si rileva peraltro dal curriculum vitae dello stesso, pubblicato sul sito internet dell'azienda Civico;

l'eventuale illegittimità della posizione giuridica del commissario straordinario potrebbe mettere in questione la legittimità e l'efficacia degli atti dallo stesso adottati e/o promossi, con le immaginabili conseguenze in termini di contenziosi;

la situazione rischia di essere ancora più grave e complessa anche a causa della mancata nomina degli altri organismi di direzione e, in particolare, del direttore sanitario (la cui assenza, in altre situazioni, ha determinato l'annullamento in sede giurisdizionale di concorsi per dirigenti medici);

in ogni caso non si comprende se la nomina, per un quinquennio, di dirigenti medici di U.O. - peraltro, curiosamente, entrambi provenienti da altra struttura sanitaria (ASP di Caltanissetta) - rientri fra le attribuzioni legittime ed opportune di chi è stato chiamato ad una gestione straordinaria;

vista l'importanza e la delicatezza delle specialistiche interessate è quanto mai opportuno comprendere se, fra i criteri impiegati nella selezione per titoli e colloquio, siano stati inclusi tutti quelli utili ad individuare le migliori professionalità e, in particolare, trattandosi di specialità chirurgiche, se siano stati oggetto di prioritaria valutazione, oltre al numero degli interventi effettuati, anche i loro esiti in termini di mortalità peri e post-operatoria nonché di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni effettuate;

non è chiaro, inoltre, se nell'ambito dei criteri adottati per la selezione, siano state considerate le specifiche esigenze dell'azienda che, trattandosi di struttura di alta specializzazione, necessita di figure professionali con specifica esperienza rispetto a quelle prestazioni che, di norma, non sono di competenza degli ospedali medio-piccoli (da cui entrambi i nominati provengono) e che presuppongono, di contro, una sufficiente esperienza in reparti con idonee dotazioni tecniche, organizzative e strumentali;

la notizia delle nomine sopra dette è,

./..

inspiegabilmente, apparsa sulla stampa (con tanto di relative smentite e precisazioni) già intorno alla metà del mese di novembre, cioè ben prima dell'approvazione (avvenuta in data 29/11/2011, con deliberazioni n.1682 e n.1688, in pubblicazione dal 4 dicembre successivo) degli atti di concorso e di nomina dei vincitori;

va altresì segnalato che il complesso dei documenti relativi all'intera procedura non risulta accessibile mediante il sito internet dell'azienda;

le sopra richiamate circostanze rischiano di determinare ulteriori perplessità sul complessivo svolgimento delle procedure selettive e comportano, in ogni caso, un danno di immagine per la struttura;

rilevato che:

il contesto sopra evidenziato comporta serie e gravissime preoccupazioni rispetto alla funzionalità della principale struttura sanitaria della Regione;

è nell'interesse dell'azienda - e per essa della Regione - e dell'utenza tutta, che la guida dei reparti, a partire da quelli che, per la loro natura, erogano prestazioni delicate e ad alto rischio, sia affidata a soggetti dotati della massima qualificazione professionale possibile;

è inoltre interesse pubblico fondamentale l'assicurare che i profili professionali dei dirigenti dei reparti siano quanto più aderenti alle esigenze di servizio dell'azienda, garantendo alla stessa la capacità di attrarre la domanda di salute in relazione agli specifici compiti richiesti ad una struttura di rilievo nazionale;

avuto riguardo alla complessità ed ai profili di rischio delle prestazioni in oggetto appare evidente che, fra le caratteristiche richieste ai candidati, avrebbe dovuto essere adeguatamente tenuto presente l'aver maturato specifica esperienza all'interno di strutture chiamate ad erogare prestazioni di alta specializzazione che, peraltro, sono ben diverse da quelle usualmente erogate da strutture medio-piccole, quali quelle presso cui entrambi i nominati, hanno ultimamente prestato servizio;

l'approssimarsi della scadenza del 2015, anno in cui, per effetto di norme comunitarie, sarà garantita la libera circolazione ed il libero accesso alle prestazioni sanitarie nell'intero territorio dell'Unione europea, imporrebbe che il Civico 'venga messo nelle condizioni di rendere efficiente e competitiva la propria offerta, divenendo polo di attrazione' dei bisogni di salute

./..

dei siciliani e non solo;

per sapere:

se le ipotizzate criticità circa la posizione giuridica del commissario straordinario possano comportare la susseguente illegittimità degli atti assunti, ivi compresi quelli relativi alla selezione e la nomina dei dirigenti delle U.O., e quali sarebbero, nel caso, le conseguenze per l'azienda e per la Regione;

se il mancato intervento del direttore sanitario, a tutt'oggi non nominato, possa costituire un eventuale ulteriore vizio o causa d'illegittimità degli atti richiamati;

quali criteri siano stati adottati in sede di selezione per titoli e colloquio e se, in particolare, siano stati valutati, in termini statistici, oltre ai 'volumi' di interventi effettuati anche i relativi esiti;

se sia stata adeguatamente considerata come prioritaria la specifica esperienza maturata dai candidati riguardo ad interventi di alta specializzazione ed all'interno di strutture che erogano tali prestazioni;

se rispetto a quanto sopra richiesto non appaia necessario, o comunque opportuno, assumere gli atti di competenza per la revoca delle nomine effettuate e l'indizione di una nuova procedura selettiva;

se la richiamata 'fuga di notizie' non determini, direttamente o indirettamente, un danno d'immagine per l'azienda e possa determinare l'insorgere di dubbi sulla regolarità della selezione e sulla complessiva conduzione dell'ente;

quali iniziative s'intenda complessivamente adottare per garantire una gestione efficace, efficiente ed appropriata dell'ARNAS 'Civico e Benfratelli' e la valorizzazione delle migliori professionalità disponibili per guidarne le unità operative, a partire da quelle - quali la neurochirurgia e la chirurgia d'urgenza - che erogano prestazioni di alta specializzazione, anche in vista della prossima liberalizzazione (2015) dell'accesso alle prestazioni sanitarie nell'Unione europea, al fine di ridurre la drammatica mobilità di pazienti in uscita (c.d. viaggi della speranza) e divenire, semmai, centro di attrazione per l'eccellenza dei servizi offerti.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

./..

(6 dicembre 2011)

LENTINI

- Con nota prot. n. 605/IN.15 del 9 gennaio 2012 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per la salute.

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 2271 - Notizie sulla gestione dell'azienda ospedaliera
(V. nota) Civico e Benfratelli' di Palermo.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

a tutela della salute costituisce un diritto fondamentale riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, alla cui attuazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 17 dello Statuto, in termini di erogazione di prestazioni nei confronti dei cittadini, è chiamata la Regione;

nell'attuazione di quanto sopra detto la Regione, per il tramite delle aziende sanitarie ed ospedaliere, è chiamata ad operare secondo criteri - anche questi costituzionalmente sanciti - di efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza e buon andamento che devono informare l'intero operato della pubblica amministrazione e - a fortiori - un settore delicatissimo e fondamentale come quello della salute, peraltro oggetto, da alcuni anni, di un complesso percorso di riorganizzazione che deve tendere, almeno nelle intenzioni, ad assicurare migliori livelli di assistenza;

nell'ambito della rete ospedaliera regionale l'azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione 'Civico e Benfratelli' di Palermo costituisce una struttura di importanza vitale e chiamata ad assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie più complesse rispetto a tutte le specialistiche mediche e chirurgiche;

l'azienda Civico è, ormai da parecchi mesi, priva degli organismi di direzione previsti dalla vigente normativa ed affidata alla gestione di un commissario straordinario;

le gestioni straordinarie, coerentemente con quanto previsto in linea generale dalla vigente disciplina, dovrebbero svolgersi in situazioni - appunto - eccezionali e comunque ben delimitate nel loro mandato temporale e nei poteri esercitati, con l'ovvio corollario che i competenti organi politici (nel caso di specie il Governo della Regione e l'Assessore per la salute) dovrebbero tempestivamente ripristinare il normale funzionamento, procedendo alla nomina delle figure previste dall'ordinamento vigente, garantendo

./..

altresì il corretto funzionamento dei meccanismi di valutazione, controllo, vigilanza ed indirizzo;

le stesse gestioni straordinarie, sempre in coerenza col vigente ordinamento, dovrebbero in linea di principio limitarsi all'adozione degli atti di carattere urgente ed indifferibile e la continuità dell'ordinaria attività, esimendosi dall'assumere provvedimenti di rilievo strutturale e permanente che vanno ad incidere profondamente sull'assetto dei servizi e sulla loro organizzazione;

il perdurante commissariamento determina l'assenza, oltre che del direttore generale, anche di quello amministrativo e di quello sanitario, con inevitabili ripercussioni tanto in termini di efficacia nell'organizzazione aziendale e dei servizi e mancato coordinamento dei rispettivi settori di competenza;

contrariamente rispetto a quanto sopra richiamato, il commissario straordinario dell'ARNAS Civico e Benfratelli ha proceduto all'adozione di una serie di provvedimenti di grande rilievo, ivi compresa la sottoscrizione di contratti con altre strutture sanitarie incidenti sull'assetto organizzativo e sull'offerta di servizi dell'azienda stessa, la nomina di dirigenti delle unità operative, l'attivazione e dismissione di strutture e servizi;

atteso che:

sussistono serie perplessità circa la legittimità della nomina dell'attuale commissario straordinario, considerato che lo stesso, nel momento in cui veniva nominato, non risultava iscritto nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale di aziende sanitarie ed ospedaliere nella Regione siciliana, come si rileva peraltro dal curriculum vitae dello stesso, pubblicato sul sito internet dell'azienda Civico;

l'eventuale illegittimità della posizione giuridica del commissario straordinario potrebbe mettere in questione la legittimità e l'efficacia degli atti dallo stesso adottati e/o promossi, con le immaginabili conseguenze in termini di contenziosi;

a maggior ragione risultano ancora più seri e potenzialmente fondati i rischi di illegittimità degli atti in considerazione dell'assenza del direttore sanitario, figura fondamentale per un'azienda ospedaliera;

ancora più grave - se possibile - è il gravissimo ritardo, da parte di chi di competenza, nel procedere, ai sensi della vigente disciplina, alla nomina del direttore generale, ponendo fine ad una gestione straordinaria che, per definizione, dovrebbe esaurirsi nel più breve tempo possibile;

negli ultimi mesi l'azienda ha visto la progressiva destrutturazione di diversi reparti e servizi, nel quadro di un preoccupante depotenziamento dell'offerta sanitaria pubblica e di un loro conferimento - in varie ed anomale forme - ad enti, fondazioni ed aziende con sede ed interessi principali situati fuori dal territorio regionale;

di particolare rilievo sono la chiusura della cardiocirurgia pediatrica (convenzione con l'ospedale Bambin Gesù di Roma per l'ipotetico futuro 'Polo', ad oggi trasferito a Taormina, a fronte della dismissione del servizio operante al Civico), l'affidamento alla fondazione Maugeri (ente privato con sede a Pavia) dei servizi di riabilitazione in sostituzione di quelli direttamente gestiti dall'azienda, la chiusura della cardiocirurgia che viene completamente conferita all'ISMETT (società mista di diritto privato);

a seguito delle sopra richiamate operazioni, sono insorti numerosi contenziosi promossi dal personale medico, infermieristico e paramedico oggetto di 'trasferimento' dalle strutture pubbliche di provenienza verso quelle gestite in convenzione, anche in ragione della potenziale discrezionalità nell'assegnazione di orari, mansioni e trattamenti economici;

le stesse 'esternalizzazioni' hanno in ogni caso comportato la pratica dispersione del patrimonio di competenze e professionalità specifiche acquisite, nonché l'abbandono ed il mancato utilizzo di attrezzature e macchinari - alcuni dei quali estremamente costosi ed acquisiti solo di recenti - destinati alla funzionalità dei reparti;

non si comprende il perché, per il raggiungimento degli auspicati obiettivi di miglioramento dei livelli di assistenza mediante acquisizione del relativo 'know-how', non siano state valutate ipotesi alternative alla 'cessione' quali, ad esempio, la stipula di convenzioni per la formazione e l'aggiornamento del personale, lo scambio di esperienze, l'advisoring, ecc.;

nell'anno 2015 è prevista la piena entrata in vigore delle norme comunitarie che garantiranno la libera circolazione dei pazienti ed il libero accesso alle prestazioni sanitarie nell'intero

./..

territorio dell'Unione europea, col concreto rischio di vedere aumentare il 'turismo sanitario' in uscita dalla Sicilia diretto - a quel punto - non solo verso le altre Regioni italiane ma anche verso le attrezzate e concorrenziali strutture degli altri Paesi europei;

il fenomeno dei 'viaggi della speranza', oltre a costituire un dramma umano, sanitario e sociale per i pazienti interessati e le loro famiglie, rappresenta un onere estremamente gravoso per le finanze regionali che, in una prospettiva di medio termine, rischia di divenire economicamente insostenibile;

alla luce di quanto appena detto l'ARNAS 'Civico' dovrebbe attrezzarsi per rendere sempre migliore e più competitiva la propria offerta e non certo continuare a patire le conseguenze di una situazione giuridica precaria dei suoi vertici o della progressiva dismissione di parte dei servizi;

considerato che:

il contesto sopra evidenziato comporta serie e gravissime preoccupazioni rispetto alla funzionalità della principale struttura sanitaria della Regione;

quanto sopra detto stride con l'auspicato ed auspicabile obiettivo di rendere l'azienda polo di attrazione per le prestazioni sanitarie di alta specializzazione per tutti i siciliani e, in prospettiva, anche per i cittadini di altre regioni d'Italia e d'Europa;

per sapere:

se sussistano criticità circa la posizione giuridica del commissario straordinario, atteso che lo stesso, all'atto della nomina, non risultava iscritto nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria e/o ospedaliera per la Regione siciliana;

se tali eventuali criticità possano comportare la susseguente illegittimità degli atti assunti e quali sarebbero, nel caso, le conseguenze per l'azienda e per la Regione;

se - a fortiori - tali atti possano risultare viziati nella forma e nella sostanza per l'assenza, oltretutto del direttore generale, anche degli altri organi previsti e - su tutti - quella del direttore sanitario;

se in ogni caso appaia legittimo - o comunque opportuno - che una gestione straordinaria che, come

./..

detto dovrebbe limitarsi all'adozione di atti urgenti ed indifferibili ed a garantire l'ordinario funzionamento, abbia proceduto e proceda ad assumere decisioni di grande rilievo e destinate ad incidere permanentemente sulla funzionalità e sull'assetto dell'azienda;

se s'intenda intervenire rispetto alle operazioni di 'esternalizzazione' sopra richiamate e quali siano, in dettaglio, i relativi costi - passati, presenti e futuri, ivi compresi quelli potenziali;

se, ed entro quale termine, s'intenda procedere alla nomina degli organismi previsti dalla vigente disciplina, garantendo il pieno e normale funzionamento dell'azienda con le garanzie ed i controlli previsti;

quali iniziative s'intenda complessivamente adottare per garantire la piena funzionalità dell'azienda ospedaliera 'Civico-Benfratelli' e per consentire alla stessa di divenire efficiente e competitiva, contrastando il triste fenomeno dei 'viaggi della speranza' verso strutture collocate in altre Regioni d'Italia e, in un prossimo futuro, in tutta Europa.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(6 dicembre 2011)

LENTINI

- Con nota prot. n. 607/IN.15 del 9 gennaio 2012 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per la salute.



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XV LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 330 del 13 marzo 2012 - ore 16.00

SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZA DELLA RUBRICA "Energia e servizi di pubblica utilità":

Interrogazioni:

N. 1247 - Iniziative per la revisione del sistema di controllo e vigilanza sull'attività di gestione dei rifiuti.

N. 1428 - Provvedimenti per consentire la riattivazione della miniera di Pasquasia in provincia di Enna.

N. 1752 - Chiarimenti sulla liquidazione della società Belice Ambiente s.p.a.

N. 1887 - Chiarimenti in ordine all'aumento del costo dei servizi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nell'ATO ME 2.

N. 2231 - Notizie in merito alla mancata erogazione di finanziamenti a Caltaqua s.p.a.

Interpellanza:

N. 103 - Avvio di un'indagine interna e proposizione di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla condanna subita dalla Regione al pagamento di risarcimento danni in favore della ditta New Energy.

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1247 - Iniziative per la revisione del sistema di controllo e vigilanza sull'attività di gestione dei rifiuti.
(v. nota)

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

le recenti attività d'indagine da parte dell'autorità giudiziaria e i relativi riscontri sul sistema gestionale dei rifiuti (vedi il report dell'ARPA Sicilia in materia di gestione delle discariche) hanno evidenziato che l'anello debole della catena è rappresentato dal sistema di controllo e vigilanza che in Sicilia è assolutamente insufficiente rispetto al volume ed al sistema di gestione dei rifiuti;

il sistema di controllo affidato alle province e l'attività derivante dal sistema di verifica del piano di monitoraggio e controllo, di cui ogni impianto dovrebbe essere fornito, si è dimostrato assolutamente insufficiente;

considerato che:

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/04/01 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali al punto 7 recita: 'L'esistenza di un sistema di ispezioni e il loro svolgimento costituiscono un deterrente alle violazioni ambientali poiché consentono alla autorità di individuare le infrazioni e di far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni ed altri mezzi. Pertanto le ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per contribuire ad un'attuazione più coerente e al rispetto della normativa ambientale(...)';

la soluzione ipotizzabile è di strutturare un servizio di controllo e vigilanza attivato tra i diversi soggetti, dipartimenti ed Assessorato regionale - enti locali - ARPA Sicilia, con il compito preciso di procedere all'attività di controllo sul territorio onde evitare che pratiche non conformi alle indicazioni di legge possano determinare casi come quello di Bellolampo a Palermo;

per sapere se non ritenga che l'attività in questione possa essere affidata ad ARPA Sicilia in

./...

corresponsabilità con il dipartimento rifiuti ed acque per le attività di coordinamento e quali ragioni fino ad oggi abbiano impedito l'affidamento dell'attività di controllo ad ARPA Sicilia.

(24 giugno 2010)

APPRENDI

- Con nota prot. n. 1631 dell'1 settembre 2010, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1428 - Provvedimenti per consentire la riattivazione della
(V. note) miniera di Pasquasia in provincia di Enna.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per
le attività produttive, premesso che:

la miniera di Pasquasia, in provincia di Enna, è
stata la più importante miniera per l'estrazione di
sali alcalini misti ed in particolare di kainite per
la produzione di solfato di potassio;

la miniera, chiusa dal 1992, ha rappresentato per
la Sicilia un'importante fonte di sviluppo economico
ed occupazionale non solo per la provincia di Enna,
ove è situata, ma per l'intero territorio regionale;

considerato che:

il sito di Pasquasia presenta ancora le
caratteristiche per consentire la ripresa di
attività estrattiva;

la riattivazione della miniera rappresenterebbe
un'importante strumento per lo sviluppo economico ed
occupazionale, atteso che i sali potassici ed il
magnesio hanno un alto valore commerciale in campo
mondiale;

per la riattivazione della miniera sono necessari
i lavori di bonifica del sito per la presenza di
amianto, nonché la messa in sicurezza in conseguenza
dell'azione erosiva per il passare del tempo;

ritenuto che: la riapertura della miniera
rappresenta un fattore importante di sviluppo
economico ed occupazionale del territorio del centro
della Sicilia, atteso che la riattivazione
consentirebbe la creazione di nuovi posti di lavoro;

per sapere:

quali provvedimenti intendano adottare per
consentire la riattivazione della miniera e la
realizzazione dei lavori di bonifica e messa in
sicurezza del sito;

quali provvedimenti abbiano posto in essere per
sostenere ed incentivare lo sviluppo economico ed
occupazionale della zona ove ricade la miniera di
Pasquasia e quali provvedimenti intenda adottare per
la realizzazione di strutture idonee a creare nuova
occupazione.

./..

(11 ottobre 2010)

CAPUTO

- Con nota prot. n. 649/Gab del 10 febbraio 2011 l'Assessore per le attività produttive ha eccepito la propria incompetenza.
- Con nota prot. n. 6572/In.15 del 10 febbraio 2011 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1752 - Chiarimenti sulla liquidazione della società Belice
(V. nota) Ambiente s.p.a.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

la società Belice Ambiente s.p.a. è stata costituita ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con azionisti i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetro, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa nonché la Provincia Regionale di Trapani;

il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, ha disposto la liquidazione dei consorzi e delle società d'ambito costituiti per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

in attuazione della norma sopra citata l'assemblea dei soci di Belice Ambiente s.p.a., riunita in seduta straordinaria in data 29 gennaio 2011, ha deliberato la messa in liquidazione della società, nominando, a maggioranza, liquidatore lo stesso soggetto che, a quella data, svolgeva la funzione di amministratore unico della stessa;

nella sopra detta sede il rappresentante di uno degli enti azionisti ha sollevato rilievi circa la compatibilità del soggetto nominato alla carica di liquidatore, atteso che lo stesso ha ricoperto fino al maggio 2010 l'incarico di assessore alla provincia regionale di Trapani, ente azionista di Belice Ambiente s.p.a., rispetto alla quale esercita le funzioni di controllo analoghe a quelle delle gestioni 'in house';

i rilievi formulati trovano riscontro normativo all'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2009, n.168, che contiene un esplicito divieto di assumere incarichi inerenti alla gestione dei servizi pubblici locali per coloro che abbiano ricoperto nel triennio precedente il ruolo di amministratore presso un ente locale che detenga partecipazioni azionarie nelle società cui le gestioni vengano affidate;

fino alla costituzione con piena operatività del

./..

nuovo soggetto gestore previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010, n.9, la Belice Ambiente s.p.a. continuerà a gestire il servizio e, pertanto, il liquidatore della stessa si troverà a svolgere anche funzioni di gestione in aggiunta a quelle proprie della procedura di liquidazione;

atteso che:

la situazione sopra prospettata determina concrete preoccupazioni circa la legittimità degli atti adottati dal liquidatore e degli atti di gestione assunti nelle more del trasferimento alla nuova società del servizio;

l'eventuale illegittimità, oltre a mettere in causa la certezza delle situazioni giuridiche, rischia di determinare anche ulteriori costi che ricadrebbero inevitabilmente sugli azionisti (comuni e provincia regionale) e, indirettamente, sui cittadini amministrati;

per sapere:

se sussista la condizione di non compatibilità del soggetto liquidatore della società e se la stessa possa determinare problemi circa la legittimità degli atti adottati;

quali iniziative intenda assumere a tutela del preminente interesse pubblico al pieno ed efficiente funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti nell'area interessata.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(3 marzo 2011)

ADAMO

- Con nota prot. n. 14834/In.15 del 1° aprile 2011 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1887 - Chiarimenti in ordine all'aumento del costo dei (v. nota) servizi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nell'ATO ME 2.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

i sindaci del territorio dell'ATO ME 2 s.p.a., in seguito alla crisi igienico-sanitaria verificatasi nei loro comuni, a causa della sospensione del servizio di raccolta e conferimento in discarica, dei R.S.U. e assimilabili, da parte delle imprese affidatarie dello stesso, avvenuta nel mese di marzo u.s., stante il mancato pagamento da parte dell'ATO ME 2 s.p.a. dei corrispettivi (e arretrati) dovuti per il servizio da costoro svolto, hanno adottato, ai sensi del d.lgs. 152/2008 art. 191, ordinanza sindacale per motivi igienico-sanitari, affidando alle medesime ditte il servizio di raccolta e conferimento dei RSU per il periodo compreso fra il 15 e il 30 marzo c.a. - data, quest'ultima (30 marzo 2011), corrispondente alla scadenza dei contratti in essere, tra le imprese preposte allo svolgimento del servizio e la società ATO ME 2 s.p.a.;

alla scadenza delle ordinanze sindacali (30 marzo 2011), a causa del perdurare dello stato di crisi igienico-sanitario, con disposizione n. 43 dell'8 aprile 2011 del preposto all'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, è stato autorizzato il soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3887/2010 in nome e per conto dell'autorità d'ambito ATO ME 2 s.p.a., per il periodo di trenta giorni (scadenza 08 maggio 2011), al conferimento dei RSU ed assimilabili non pericolosi, giacenti su aree pubbliche, a causa della mancata raccolta, sull'intero territorio dell'ATO ME 2 s.p.a., nella discarica di c/da Zuppà sita nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME);

con convenzione (stipulata notte tempo), tra l'ing. Domenico Michelin nella qualità di soggetto attuatore e le imprese affidatarie del servizio, è stato convenuto in euro 258,00/tonn. il prezzo per la raccolta ed in euro 0,164/tonn. per km quello per il trasporto in discarica, oltre IVA in ragione di legge;

tale prezzo risulta notevolmente maggiorato (oltre il 50%) rispetto a quello previsto e praticato, dalle stesse imprese all'ATO ME 2 s.p.a.,

./..

in base ai contratti stipulati e vigenti sino alla data del 30 marzo 2011;

le imprese affidatarie del servizio, per il lavoro svolto (raccolta e trasporto in discarica dei RSU) effettuato nel periodo compreso tra il 15 - 30 marzo c.a., in virtù delle citate ordinanze sindacali (sub. 1), hanno applicato i prezzi stabiliti nella convenzione indicata al n. 3, in palese difformità ai prezzi contrattuali ed applicati fino ad allora;

per sapere:

i criteri con cui sia stato quantificato il costo dei servizi di raccolta e trasporto in discarica dei RSU ed assimilabili non nocivi, di cui alla disposizione citata al punto 2 (dal 08/4/2011 al 08/05/2011) della presente interrogazione, che pare all'interrogante fortemente sproporzionato (oltre il 50%) rispetto al prezzo contrattuale in vigore sino al 30 marzo 2011, tra l'ATO ME 2 s.p.a. e le imprese affidatarie del servizio;

la ragione per cui le stesse imprese affidatarie del servizio di raccolta e smaltimento degli R.S.U. abbiano applicato, ai comuni facenti parte dell'ATO ME 2, (retroattivamente) per il periodo 15/30 marzo 2011 il prezzo di cui alla disposizione citata al punto 2), anziché il prezzo di contratto con scadenza 30 marzo 2011;

le ragioni per cui la SERIT s.p.a., ormai in quota alla Regione siciliana, non abbia sino ad oggi ottemperato alla riscossione di quanto dovuto in favore dell'ATO ME 2 s.p.a., visto che, a fronte di un ruolo complessivo di circa euro 24.000.000,00 (morosi anno 2008 2009 e intero 2010), ha incassato meno di euro 5.000.000,00, tenuto conto, fra l'altro, che più volte sono state segnalate da parte dei sindaci soci, ai dirigenti preposti della SERIT Spa, ai dirigenti preposti dell'Assessorato regionale Energia, nonché all'Assessore per l'energia, inefficienze da parte della SERIT nello svolgimento del servizio di riscossione, lamentando il mancato recapito delle fatture agli utenti;

infine, le ragioni, fra l'altro ampiamente denunciate dalle associazioni dei consumatori, per cui le fatture recapitate dalle SERIT siano state approntate in palese violazione dei criteri minimi, previsti dalla legge sulla trasparenza e sulla leggibilità delle stesse, circostanza, quest'ultima, che ha indotto gli utenti a manifestare la loro protesta e il loro dissenso sulla cattiva gestione del servizio di riscossione, che quasi nella totalità dei casi si è risolto nel mancato pagamento

delle poche fatture recapitate (a macchia di
leopardo) sull'intero territorio di competenza
dell'ATO ME 2.

(18 maggio 2011)

FORMICA

- Con nota prot. n. 28710/IN.15 del 24 giugno 2011 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per
l'energia.

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 2231 - Notizie in merito alla mancata erogazione di
(v.nota) finanziamenti a Caltaqua s.p.a.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

Caltaqua, la società che gestisce la distribuzione del sistema idrico della provincia di Caltanissetta, ha dato corso alla procedura di mobilità per 50 dipendenti;

i mancati trasferimenti europei, statali e regionali, assieme alla devastante situazione che caratterizza la rete idrica, hanno creato una discrepanza tra le previsioni effettuate in fase di gara e la effettiva realtà; il che dovrebbe costringere alla riduzione del personale;

considerato che, senza voler entrare nel merito di eventuali disservizi nel servizio gestito da Caltaqua, il sottoscritto interrogante è certo che la precaria e gravissima condizione socio-economica di Caltanissetta e della provincia nissena non è in grado di sopportare altri 50 licenziamenti, perché di questo si tratta, attraverso la mobilità;

per sapere se debbano ancora erogare finanziamenti a Caltaqua e se sia possibile conoscere i motivi del ritardo ed i tempi di erogazione degli stessi, se dovuti, stante l'estrema urgenza nei pagamenti.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(22 novembre 2011)

MAIRA

- Con nota prot. n. 1431 del 13 gennaio 2012 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.

XV Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 103 - Avvio di un'indagine interna e proposizione di (V. nota) ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla condanna subita dalla Regione al pagamento di risarcimento danni in favore della ditta New Energy.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il Consiglio di giustizia amministrativa ha condannato l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al pagamento di un risarcimento plurimilionario in favore di una società, la New Energy, per i ritardi considerati eccessivi nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all'avvio di un'attività nel settore dell'energia;

la vicenda si è sviluppata nell'arco di ben cinque anni e attraverso procedure estremamente complesse e farraginose, che è necessario ricostruire, al fine di meglio individuare i punti problematici;

la ditta New Energy presentò nel mese di febbraio del 2005 allo sportello unico per le attività produttive di Modica e successivamente, con istanza prot. n. 1789 del 20 marzo 2006 all'Assessorato Industria, un'istanza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 387/2003, onde ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biomasse);

precedentemente alla presentazione dell'istanza di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 203/88, aveva inoltrato richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a farine animali nonché ad oli alimentari esausti provenienti dalla raccolta urbana e da sanse;

in data 7/9/2005 l'ufficio di segreteria della commissione provinciale tutela e ambiente di Ragusa, con nota 694 indirizzata alla ditta New Energy e per conoscenza all'Assessorato regionale Territorio servizio 3, aveva invitato l'azienda, in analogia a quanto chiesto dall'Assessorato, a verificare la coerenza del progetto presentato con quanto previsto dal decreto legislativo 133/05, il cui articolo 6 testualmente recita:

./..

'Art. 6. Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE.

1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 32.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 è inviata anche alla ASL territorialmente competente.

3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione';

in data 18/11/2005 l'ufficio di segreteria della cpta di Ragusa inviava all'Arta le conclusioni a cui era giunta la commissione in sede di verifica tecnica del progetto, confermando le conclusioni a cui era giunto il responsabile dell'ufficio nella fase di verifica di procedibilità circa la ricadenza del progetto nell'ambito del campo di applicazione del d.lgs 133/05 in materia di incenerimento e/o coincenerimento di rifiuti, e di conseguenza la non applicabilità del D.P.R 203/88;

in data 23/05/2006, con nota prot. 35613 indirizzata all'Assessorato Industria e per conoscenza all'Arta servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed al Comune di Modica, l'Arta servizio 3 individuava nel d.lgs. 152/06 la norma di riferimento, osservando che la competenza a rilasciare l'autorizzazione alle emissioni era del commissario delegato per l'emergenza rifiuti, in quanto si trattava di impianto destinato a gestire rifiuti;

in data 24/05/2006 l'Arta servizio 2, con nota 35811 inviata alla CPTA di Ragusa, dichiarava l'impianto in questione non assoggettabile a valutazione di impatto ambientale in quanto non ricadente nelle previsioni del D.P.R. 12/04/1996 che individua gli impianti assoggettabili a V.I.A. regionale;

ulteriore nota, confermativa della precedente, veniva inviata dall'Arta servizio 2 alla CPTA di Ragusa in data 29/05/2006 con prot. 37174;

./..

in data 11/07/2006, con nota prot. 45511 dell'Arta servizio 2 inviata alla ditta New Energy e per conoscenza all'Arta servizio 3, alla CPTA di Ragusa ed all'Assessorato Industria servizio 2, si contestava alla ditta, in contrasto con quanto dichiarato, di non avere specificato di avere avanzato richiesta ai sensi dell'art.27 del d.lgs 22/97. L'Arta sospendeva la valutazione circa l'assoggettabilità al D.P.R. 12/04/1996;

in data 5/10/2006, con nota prot. 68736 dell'Arta servizio 2 inviata alla ditta New Energy e per conoscenza all'Arta servizio 3, alla CPTA di Ragusa ed all'Assessorato Industria servizio 2, si dichiarava la non assoggettabilità di cui al D.P.R. 12/04/1996;

in data 14/11/2006, con nota prot. 61399 il Comune di Modica comunicava all'Arta servizio 3 e per conoscenza alla CPTA di Ragusa, all'ARPA Sicilia ed alla ditta New Energy, di avere emesso il proprio parere nell'ambito della procedura ex art. 269 del d.lgs 152/06 (laddove l'art 267 del d.lgs. 152/06 prevede la non applicabilità della procedura di cui all'art. 269 e dell'intera parte quinta del d.lgs. 152/06 per gli impianti sottoposti al d.lgs. 133/05);

in data 12/03/2007, con nota prot. 90, l'Arta servizio 3 sollecitava alla cpta di Ragusa l'emissione del parere ai sensi del d.lgs. 152/06;

in data 21/03/2007, con nota prot. 13148 dell'Assessorato Industria servizio 2, indirizzata all'Arta servizio 3 e per conoscenza alla ditta New Energy, si contestava al predetto servizio 3 la mancata partecipazione alla conferenza di servizi e la mancata produzione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;

in data 17/04/2007, con nota 245, l'ufficio di segreteria della CPTA di Ragusa inviava all'Arta le conclusioni a cui era giunta la commissione stessa, in sede di verifica tecnica del progetto, circa il desumibile superamento del valore di 50 Mw termici desunto dal quadro riassuntivo delle emissioni e confermando l'applicabilità del d.lgs. 133/05 in materia di utilizzo di rifiuti anche per la previsione di utilizzo di olio alimentare esausto con codice CER 20 01 25 (diversamente, ove gli oli - come affermato in seguito dalla ditta New Energy - provenissero dall'industria alimentare, avrebbero dovuto avere il codice 02 07 99);

in data 8/06/2007, con nota prot. 43234 dell'Arta servizio 2 inviata alla ditta New Energy, all'Arta servizio 3 e alla CPTA di Ragusa, si

./...

dichiarava la non assoggettabilità di cui al D.P.R. 12/04/1996;

in data 12/06/2007, con nota prot. 34197 dell'Assessorato Industria, servizio 2, indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed alla ditta New Energy, si richiedeva l'accertamento dell'applicabilità del d.lgs 152/06 e si sollecitava la conclusione del procedimento;

in data 12/09/2007, con nota prot. 23531 dell'Assessorato Industria servizio 2 indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2 e per conoscenza alla ditta New Energy, si richiedeva l'accertamento dell'applicabilità del d.lgs 152/06 e si sollecitava la conclusione del subprocedimento emissioni in atmosfera;

in data 26/09/2007, con nota 746 l'ufficio di segreteria della cpta di Ragusa comunicava all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2 e per conoscenza alla ditta New Energy, la necessità di esperire la valutazione d'incidenza per la vicinanza dell'impianto proposto ad una zona 'sic';

in data 12/10/2007, con nota prot. 488 dell'Arta servizio 3 indirizzata alla CPTA di Ragusa, si richiedeva l'urgente rilascio di parere ai sensi del d.lgs 152/06 (va ricordato che l'art. 267, comma 2, del d.lgs 152/06 esclude l'applicabilità della parte quinta e quindi dell'art. 269 agli impianti sottoposti al d.lgs 133/05);

in data 25/10/2007, con nota prot. 76570, l'Arta servizio 3 indirizzava alla cpta di Ragusa richiesta urgente di rilascio di parere ai sensi del d.lgs. 152/06, stante che la ditta aveva diffidato l'Assessorato richiedendo l'applicabilità del d.lgs. 152/06;

in data 5/11/2007, con nota prot. 40665 dell'Assessorato Industria servizio 2, indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed alla ditta New Energy, si sollecitava la definizione dell'obbligo o meno di realizzare la valutazione d'incidenza. La ditta veniva invitata a fornire esaustiva documentazione;

in data 13/11/2007, con nota 907, l'ufficio di segreteria della CPTA di Ragusa inviava all'Arta servizio 3 e servizio 2 quanto deliberato dalla commissione nelle sedute del 16 e del 23 ottobre relativamente alla potenza termica installata, nella quale la CPTA prendeva atto che il quadro riassuntivo delle emissioni andava letto non già come n. 5 generatori ognuno da 5.250 Kwe e quindi per un totale di 26.250 Kwe, ma che si trattava di

./..

un unico gruppo da 5.250 Kwe. La CPTA metteva anche in evidenza la connessione tra limiti e presenza di zone sic e quindi la necessità della conclusione della valutazione d'incidenza; inoltre rilevava che dall'analisi comparata con pratiche consimili, emergeva come le materie dichiarate biomasse da New Energy fossero da qualificare come rifiuti, dal momento che gli oli usati nel processo produttivo derivavano da raccolta urbana;

in data 16/11/2007, con nota 83315, l'Arta servizio 3, inoltrava all'Assessorato Industria servizio 2 i pareri del 16 e 23 ottobre emessi dalla cpta di Ragusa;

in data 23/11/2007, con nota prot. 43610, l'Assessorato Industria servizio 2 ribadiva la necessità di chiarire la questione relativa all'esperimento della valutazione d'incidenza;

in data 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. III, con sentenza del 18/12/2007, C195/05, pronunciandosi sulla natura degli scarti alimentari condannava l'Italia avendo la stessa 'adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministro dell'Ambiente 28 giugno 1999, recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002, contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari nell'alimentazione animale, tali da escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e avendo, per mezzo dell'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE';

in data 10/01/2008, con nota prot. 1044, dell'Assessorato Industria servizio 2 indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed alla ditta New Energy, si sollecitava la definizione dell'obbligo o meno di realizzare la

./..

valutazione d'incidenza. Si invitava la ditta a fornire esaustiva documentazione;

in data 27/02/2008, con nota prot. 16893 dell'Arta servizio 2, inviata alla ditta New Energy, all'Arta servizio 3, alla CPTA di Ragusa ed al Comune di Modica, si comunicava a tutti i soggetti l'obbligo di eseguire la valutazione d'incidenza da parte del Comune e si specificava che il rilascio della autorizzazione unica senza la valutazione d'incidenza era inibito;

in data 7/03/2008, con nota 221, l'ufficio di segreteria della CPTA di Ragusa inviava all'Arta servizio 3 e servizio 2, nonché all'Assessorato Industria servizio 2 le conclusioni della commissione stessa, laddove la commissione, pur in attesa dell'attestazione del Comune di Modica, ribadiva che in merito alla richiesta di ulteriore verifica dell'esclusione dell'iniziativa dal campo di applicazione del d.lgs 133/05, si era già espressa rilevando che le sanse esauste e gli oli provenienti da attività commerciali non sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 133/2005 il quale, peraltro, si occupa anche delle attività di recupero energetico. Tale condizione è ulteriormente confermata dalle modifiche apportate al d.lgs 152/06 dal d.lgs. 4/2008;

in data 16/06/2008 la CPTA di Ragusa prendeva atto di quanto disposto con nota prot. 16893 dall'Arta servizio 2 circa la necessità di esperire preliminarmente la valutazione d'incidenza;

in data 4/06/2009, con nota 41650, l'Arta con atto a firma del dirigente del Servizio 3 diffidava la CPTA di Ragusa a fissare limiti ai sensi del D.lgs 152/06. La CPTA nella seduta del 17/07/2009, evidenziava i problemi in materia di fissazione di limiti nel caso in cui il materiale utilizzato fosse qualificato come rifiuto;

in data 29/10/2009, veniva firmato il decreto da parte dell'Assessore del territorio n°213/gab di revoca del presidente della CPTA di Ragusa per presunte gravi irregolarità sulla base di una relazione redatta dal responsabile del servizio 3 e dal dirigente generale;

in data 13/11/2009, con nota 4225/gab, l'Assessore del territorio sospendeva l'applicazione di detto decreto;

in data 23 novembre 2009, con nota 86509, il dirigente del Servizio 3 dell'Arta inviava al CGA le sue conclusioni circa la responsabilità della CPTA di Ragusa e la sua personale ricostruzione del

./..

quadro normativo;

in data 22 dicembre 2009 l'Assessore del territorio, sulla base della ricostruzione effettuata, annulla va, con proprio decreto n° 241/GAB, il decreto di revoca del presidente della CPTA di Ragusa, dichiarando insussistenti le motivazioni avanzate dal dirigente del servizio 3 circa le irregolarità o i ritardi della CPTA di Ragusa;

in data 19/01/2010, con nota 3231, il dirigente generale dell'Arta richiedeva un parere alla commissione provinciale territorio e ambiente legato a quanto evidenziato dal CGA, al quale era stato presentato ricorso avverso una sentenza del TAR, adito dalla New Energy, senza esplicito riferimento ad alcuna procedura;

in data 26/01/2010, con nota 70, l'ufficio di segreteria della CPTA di Ragusa inviava la verifica effettuata dalla CPTA ai sensi dell'art.19 della legge regionale 39/77. La CPTA evidenziava che per la prima volta veniva richiesto un parere, più esattamente una verifica relativa alla procedura unica di cui all'art.12 del d.lgs. 387/2003. Confermava l'applicabilità del d.lgs. 133/05, esprimeva verifica (e non parere) negativa per motivi espliciti e perché non era mai stata fornita documentazione differente da quella prodotta ai sensi del D.P.R 203/88 e peraltro antecedente alla richiesta di cui al D.P.R. 387/2003;

in data 27 gennaio 2010, nella nota n.5130 a firma del dirigente del servizio 3° del Dipartimento regionale dell'ambiente, veniva inviato all'Assessorato Industria il parere in merito alle emissioni in atmosfera. In tale parere si condivideva l'assoggettabilità al d.lgs 133/05 e si adottavano i limiti previsti dal d.lgs 133/05 riducendoli ulteriormente per la vicinanza dell'impianto al sito 'sic' 'spiaggia di Maganuco';

in data 16/04/2010, con decreto del dirigente del servizio 2° (ex Industria) n°150, veniva concessa l'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/2003 per un impianto di potenzialità elettrica pari a 8425 KWE;

considerato che:

come si evince dagli atti prodotti sia dall'ufficio di segreteria della CPTA di Ragusa, sia dalla stessa CPTA a partire dal novembre del 2005 e quindi in data anteriore al 20 marzo 2006, (data in cui la ditta aveva presentato la domanda di autorizzazione) sia la ditta, sia l'Arta erano a

./..

conoscenza della necessità di esperire il procedimento autorizzativo ai sensi del d.lgs. 133/05;

prima della conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2006, la posizione dell'Arta era di coincidenza con la qualificazione di impianto di recupero di rifiuti (si veda la nota in data 23/05/2006 prot. 35613 dell'Arta servizio 3 indirizzata all'Assessorato Industria e per conoscenza all'Arta servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed al Comune di Modica) pur non accorgendosi l'Assessorato di quanto disposto dall'art. 267 del d.lgs 152/06 circa la non assoggettabilità degli impianti di recupero di rifiuti tramite produzione di energia allo stesso d.lgs. 152/06. Nella conferenza di servizi del 27 ottobre, come rilevato dal CGA, tuttavia la procedura deragliava, prevedendo la conclusione della stessa tramite un autonomo provvedimento riguardante le emissioni in atmosfera;

il d.lgs. 133/05 è norma successiva, specifica e prevalente rispetto al d.lgs 387/2003 e comporta per l'Italia l'obbligo di rispettare una dettagliata ed estremamente rigorosa procedura di pubblicità, che prevede che: 'Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione dell'autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità';

la ditta, in aperta violazione delle norme specifiche che disciplinano la materia, il regolamento 1774/2002/CE e l'art. 6 del d.lgs. 133/05, non provvedeva a garantire l'accesso alle informazioni ed anzi contestava l'applicabilità del d.lgs 133/05, facendo riferimento invece alla applicabilità del d.lgs 152/06;

l'autorità preposta al rilascio del parere di

./..

competenza (l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti) non provvedeva a sua volta a dare la prescritta pubblicità, violando così il dettato della norma comunitaria, al di là del più o meno corretto recepimento del dettato stesso da parte dello Stato;

ove fosse stata esatta, mentre è indiscutibilmente errata, la circostanza che l'impianto non producesse energia elettrica da rifiuti (la possibilità di produrre energia elettrica da rifiuti e di applicare agli stessi le procedure di cui al D.P.R. 387/2003 è esplicitamente contemplata all'art.5 del d.lgs 133/05) si avrebbe avuto come conseguenza che: a) i vincoli, i sistemi di contenimento delle emissioni, nonché i valori delle emissioni sarebbero stati meno restrittivi rispetto alle previsioni; b) la ditta avrebbe avuto la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3, ove è detto che 'se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 2421'. Non risulta che la ditta abbia mai utilizzato tale procedura;

il distaccarsi dalla qualificazione di rifiuti da parte del dirigente responsabile del servizio 3 dell'Arta e l'avallo dato dal dirigente generale del Dipartimento alle conclusioni a cui tale dirigente era giunto, non si sa sulla base di quale verifica sulla peraltro esplicita previsione normativa, ha portato a far deviare l'iter di verifica sia da parte del servizio competente dell'Arta, sia da parte del dirigente responsabile del servizio 2 dell'Assessorato Industria;

da parte del servizio competente dell'Arta si è preteso di modificare la natura dei compiti delle CPTA, chiaramente previsti dall'art.17 della legge regionale 39/77, creando la fattispecie di un parere obbligatorio ma non vincolante che la CPTA di Ragusa avrebbe dovuto formulare a favore dell'Arta, al posto della verifica prevista per legge a favore degli enti locali e della tutela della salute,

./..

ulteriormente alterando il quadro reale in cui ci si doveva muovere;

rappresentano deviazioni dal corretto iter procedurale anche la circostanza che tali notizie infondate sono state fornite al CGA, nonostante che l'Assessore pro tempore e legale rappresentante dell'Amministrazione stesse operando su tali affermazioni una verifica che si sarebbe successivamente conclusa con la dichiarata insussistenza di tali motivazioni, ed ancora la circostanza che da parte del dirigente generale non si è provveduto a rimuovere l'evidente anomalia data dal fatto che l'Amministrazione è stata rappresentata in giudizio da un semplice dirigente;

dopo oltre 4 anni dal pronunciamento dell'organo tecnico e dopo averne contestato le conclusioni, il dirigente del servizio 3 dell'Arta, con nota n° 2583 del 16 gennaio 2010 indirizzata all'Avvocatura dello Stato rilevava che l'autorizzazione richiesta dalla ditta New Energy era subordinata al d.lgs. 133/05 come correttamente individuato dalla CPTA di Ragusa fin dal primo momento, commentando di suo: 'L'Azienda non sembra rendersi conto del fatto che l'esclusione dall'impianto dei prodotti soggetti al d.lgs. 133/05 equivarrebbe di fatto ad una bocciatura'. Successivamente, con nota 5130 del 27 gennaio 2010, di trasmissione del parere ribadiva: 'considerato che i combustibili utilizzati nell'impianto sono biomasse da rifiuti ricomprese nell'allegato 1. Sub-allegato 2 del D.M. 5/5/2006' ed ancora

'considerato che i materiali conferiti all'impianto sono classificabili come fonti energetiche rinnovabili non fossili, costituite in particolare da 'biomasse da rifiuti' solide e liquide, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 29 dicembre 2003 n.387, e/o prodotti trasformati derivanti da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE; considerato infine che i materiali di cui sopra, a differenza delle 'biomasse vergini', rientrano tra i combustibili consentiti' individuati dall'allegato X (Parte II, Sezione 4) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06; ritenuto che l'impianto nel suo insieme (ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, stoccaggio, pretrattamento in loco, sistemi di alimentazione dei materiali trattati e del combustibile ausiliario, linee di trattamento termico, apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, camini, sistemi di controllo) configuri un trattamento termico (coincenerimento) di 'rifiuti a base di biomasse' per la produzione di energia elettrica, così come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) del d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133; ritenuto che sia necessario imporre limiti e

./...

prescrizioni tecniche restrittivi e cautelativi, per elevare al massimo il grado di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'area di influenza dell'impianto, in considerazione della sua vicinanza al SIC ITA 080007 'Spiaggia di Maganuco', certificava in tal modo quanto verificato dalla CPTA di Ragusa sin dal lontano novembre 2005, nonché la successiva osservazione della CPTA stessa nel parere del 16 ottobre 2007, circa la connessione tra limiti e presenza di zone SIC e necessità della valutazione d'incidenza;

è singolare che detto dirigente, dopo aver condiviso l'applicabilità del d.lgs 133/05, abbia trasformato una conclusione da negativa a positiva, permettendo così il rilascio di una autorizzazione che non poteva essere rilasciata, in ogni caso, per evidente violazione delle procedure di pubblicità;

tale positiva conclusione ha comportato la base del giudizio del CGA: 'In particolare, nessun rilievo assume, per la sua inconsistenza, l'ultima difesa delle Amministrazioni appellanti (v. la citata memoria del 28 maggio 2008), le quali giungono a sostenere ex post e solo in sede di giudizio (atteso che la revoca del contributo reca una diversa motivazione) che, sulla base dell'autorizzazione unica intervenuta nel 2010 (rispetto a un'istanza del 2005), la NE, fin dall'origine, non avrebbe potuto avere accesso al contributo finanziario in questione (peraltro, già concesso e pure revocato) a causa della natura dei combustibili in esso conferibili, qualificati come rifiuti e non come biomasse. A tal proposito il Collegio ritiene che prospettare, in via presuntiva e di prognosi controfattuale, che il predetto contributo sarebbe stato ugualmente revocato non soltanto collide con la realtà che emerge dai provvedimenti adottati dalle stesse amministrazioni appellanti, ma si rivela come un estremo, inane sforzo retorico per tentare di sottrarre l'Arta alle conseguenze patrimoniali del suo illecito (in senso civilistico) operato'. In altri termini, se l'Assessorato avesse espresso un parere negativo per le motivazioni che chiaramente emergono dall'analisi degli atti, la ditta avrebbe potuto avere sì un risarcimento, ma di gran lunga inferiore;

l'aver rilasciato un'autorizzazione palesemente illegittima per violazione della normativa comunitaria, da cui direttamente discende il d.lgs. 133/05 di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti, produce come doppio effetto paradossale il dover risarcire la ditta che non poteva essere autorizzata e contemporaneamente il dover rispondere della violazione del diritto comunitario;

./..

emergono fondati dubbi sulla veridicità di alcuni elementi forniti al CGA, tra i quali un decreto ipotetico, sia sotto il riferimento degli estremi (D.A. 29 dicembre 2009, n. 213/GAB), sia sotto il profilo giuridico, stante l'annullamento del decreto assessoriale in questione, al fine, peraltro non raggiunto, di far ricadere la responsabilità sulla CPTA di Ragusa stante che il CGA su tale punto ha osservato: 'Va poi rilevato, incidentalmente, che l'atto con il quale l'Arta, soltanto nel mese di dicembre 2009 (D.A. 29 dicembre 2009, n. 213/GAB) ha revocato, per reiterate violazioni di legge e plurime negligenze in relazione alla vicenda in esame, l'incarico del Presidente della C.P.T.A. di Ragusa certamente non interferisce e tanto meno attenua la responsabilità dell'amministrazione regionale per il blocco determinatosi nell'istruttoria della pratica in questione, non potendo essa pretendere di distinguere la sua posizione da quella dei propri organi consultivi'. Tutto ciò facendo rilevare un tentativo, portato avanti anche in sede legislativa attraverso una proposta di abrogazione delle leggi istitutive delle CPTA, di scrollarsi di dosso le responsabilità eliminando un organo posto a tutela dei cittadini, le cui indicazioni, se recepite, avrebbero impedito l'instaurarsi di una procedura altamente anomala;

la sentenza del CGA, in ciò non confortato dalla nota 86509 del 23 novembre 2009 dell'Arta, sembra non avere preso atto degli effetti della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez. III, 18/12/2007, C-195/05 del 18 dicembre 2007, mentre sembra aver preso in considerazione l'autorizzazione del G.R.T.N. del 19 aprile 2005: 'Anche a voler trascurare le condivisibili argomentazioni svolte sul punto dal T.A.R. e pure le risultanze documentali richiamate dalla NE (ad esempio, l'autorizzazione del G.R.T.N. del 19 aprile 2005 recante la qualifica dell'impianto come I.A.F.R.)' come elemento per escludere l'applicabilità del decreto legislativo n. 133/05, che tuttavia reca la data (successiva) dell'11 maggio 2005 ed è stato pubblicato nella GU n. 163 del 15-7-2005 - suppl. ordinario n.122;

a partire dalla entrata in vigore della legge 296/06 (finanziaria per il 2007) che ha vietato la concessione dei contributi pubblici (segnatamente Cip 6) agli impianti all'epoca non ancora autorizzati che utilizzano rifiuti per produrre energia, si è notevolmente modificato il quadro economico di sostenibilità dell'intervento proposto dalla New Energy e quindi l'opportunità del finanziamento stesso e ciò può spiegare l'accanimento con il quale si è tentato di escludere

./..

la assoggettabilità dell'impianto alla normativa relativa ai rifiuti;

merita un approfondimento la discordanza relativa al fatto che la CPTA di Ragusa ha espresso il proprio parere su un impianto di 5250 KWE, mentre l'autorizzazione rilasciata è relativa ad un impianto di 8425 KWE;

lo stesso CGA non ha per nulla escluso che l'Amministrazione regionale potesse formulare - per tempo - una conclusione negativa del procedimento, mentre l'autorizzazione rilasciata sembra essere inficiata dalla violazione di norme;

la ditta non ha proposto ricorso contro il decreto di autorizzazione nonostante che lo stesso qualificasse i materiali conferiti all'impianto 'come fonti energetiche rinnovabili non fossili, costituite in particolare da 'biomasse da rifiuti' solide e liquide, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e/o prodotti trasformati derivanti da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE' e che peraltro viene affermato, contrariamente a quanto affermato dalla ditta in sede di giudizio: 'che il D.M. 5 maggio 2006, espressamente richiamato nella relazione tecnica presentata dalla ditta, riporta prescrizioni tecniche relative ai valori limite di emissione consentiti per le tipologie di rifiuti disciplinati dallo stesso decreto, e che in particolare l'art 4 impone di applicare nella combustione di tali rifiuti i limiti, le disposizioni e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 133/2005';

questo episodio segnala con evidenza che il sistema dei controlli interni degli Assessorati risulta in alcuni casi inesistente e/o ininfluyente, mentre la necessità di garantire l'assoluta indipendenza dei controlli interni dal vertice burocratico viene chiaramente delineata dal decreto legislativo n. 150/2009;

per conoscere:

se sia stata avviata o si intenda avviare una rigorosa indagine interna per accertare le responsabilità di una condotta che ha portato notevole nocumento alla Regione e se non ritenga che gli esiti dell'indagine debbano essere comunicati all'Assemblea regionale siciliana;

se non ritengano che debbano essere chiaramente delineati nel concreto operare quotidiano quali siano i compiti dei dirigenti, nella chiarezza della distinzione rispetto ai compiti degli organi

./..

decisori politici;

quali iniziative si intendano assumere affinché le procedure autorizzative siano rispettose delle norme, celeri e non aggravate da intermediazioni burocratiche o di altro genere, ferma restando la funzione degli organi tecnici non surrogabili da singoli, in alcuni casi privi dei necessari titoli giuridici;

quali interventi si intendano realizzare per implementare e fare funzionare un adeguato sistema di controlli interno ai diversi rami della Amministrazione regionale;

se l'Amministrazione intenda chiusa la vicenda New Energy o se non reputi necessario adire un ulteriore grado di giudizio, anche attraverso un ricorso alla Corte di giustizia;

se, alla luce delle discrepanze rilevate, non intendano revocare in autotutela il decreto di autorizzazione e di inclusione nella classifica dei progetti che potevano godere di beneficio finanziario.

(24 novembre 2010)

MATTARELLA

-
- Con nota prot. n. 2973/IN.15 del 21 gennaio 2011 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.